



TRIBUNALE DI PALERMO

VERBALE DI UDIENZA

CON SENTENZA CONTESTUALE EX ART. 281 SEXIES C.P.C.

Il giorno 30/03/2026, innanzi al Giudice dott. Enrico Catanzaro, viene chiamata la causa R.G. n. 10896 dell'anno 2024 promossa da

Parte_1 (avv. ZUMMO DANIELE VIA G. MARCONI, 7
90100 PALERMO;);

CONTRO

Controparte_1 (avv. GRECO DARIO) *Controparte_2*
(avv. DI STEFANO GIUSEPPE);

Si da atto che sono presenti

l'avv. ZUMMO DANIELE per *Parte_1*

l'avv. in sostituzione dell'avv. GRECO DARIO per *CP_1* ,

l'avv. Li Vigni in sostituzione dell'avv. DI STEFANO GIUSEPPE per
Controparte_2

I procuratori delle parti discutono la causa oralmente e si riportano alle conclusioni dei rispettivi atti

IL GIUDICE ISTRUTTORE

decide la causa come da separata sentenza ex art. 281-sexies c.p.c., che viene depositata in Cancelleria stante l'assenza delle parti.

Il Giudice

dr. Enrico Catanzaro



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO

in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Enrico Catanzaro, all'udienza del 30/03/2026 ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 10896 dell'anno 2024 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente

TRA

Parte_1 elettivamente domiciliato presso l'Avv. e ZUMMO DANIELE che la rappresenta e difende per mandato in atti

– attrice –

CONTRO

CP_1 elettivamente domiciliata in via F. Ferrara n 8 90141 Palermo, presso l'Avv. GRECO DARIO che la rappresenta e difende per mandato in atti;

E

Controparte_2 elettivamente domiciliata in VIA G.PPE ALESSI N. 25 PALERMO, presso l'Avv. DI STEFANO GIUSEPPE che la rappresenta e difende per mandato in atti;

– convenute –

OGGETTO: Altri istituti e leggi speciali.

CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza odierna le parti concludevano come da verbale in pari data, riportandosi ai rispettivi atti

difensivi, ai quali si rinvia.

MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO

Con atto di citazione regolarmente notificato *Parte_1* chiedeva la condanna di *Controparte_2* al pagamento della somma di € 318.857,78 oltre spese legali.

A fondamento delle proprie domande asseriva che tale somma le era in parte stata indebitamente prelevata dalla sorella *CP_2* (in ragione di € 278.847,78) ed in parte indebitamente dalla medesima corrisposta sempre alla sorella (in ragione di € 40.000,00).

L'attrice esponeva che dopo avere venduto per € 850.000,00 l'immobile di sua esclusiva proprietà sito in Santa Flavia, in vista di un accordo complessivo sull'eredità paterna che doveva intervenire tra le sorelle, versava il prezzo in un conto corrente cointestato a tutte le sorelle odierne parti in causa (*Parte_1* , *CP_1* e *Controparte_2*) con facoltà di utilizzo e prelievo separato/disgiunto.

Ciò detto soggiungeva che: i) aveva corrisposto a *Controparte_2* la somma di € 40.000,00, quale rimborso di un prestito che *Controparte_2* aveva fatto alla madre *Parte_2* ; ii) *Controparte_2* “disponeva” delle seguenti somme: • € 130.038,28 per pagamento tasse della madre *Parte_2* con versamento della somma de qua alla Agenzia delle Entrate; • € 10.019,00 per pagamento demolizione costruzione esistente in Via Mango 11 Palermo • € 98.000,00 divisione parziale delle somme residue tra le proprietarie/coeredi.

Senonchè – sempre a dire della attrice - le dette operazioni erano parte di un accordo ancora più ampio; ma poiché tale accordo più ampio non si

era realizzato, i superiori pagamenti/prelevamenti dovevano considerarsi indebiti poiché privi di “giustificazione/titolo” e quindi dovevano essere rimborsati alla attrice.

Chiedeva pertanto di :

Accertare e dichiarare il diritto della concludente alla ripetizione dell'importo di € 40.000,00, pagato a Controparte_2 in data 27.9.2023, oltre gli interessi legali dalla citazione al soddisfo.

Accertare e dichiarare il diritto della concludente alla ripetizione dell'importo di € 337.657,78, indebitamente prelevato dalle convenute CP_1 e Controparte_2 dal conto corrente n. 4705/7350 intrattenuto presso l'agenzia di Corso Calatafimi n. 1037 L-M-N di Palermo della Banca Nazionale del Lavoro.

Condannare Controparte_2 al pagamento, in favore della concludente, della somma complessiva di € 278.857,78, o di quella maggiore o minore somma che sarà determinata in corso di causa, oltre gli interessi legali maturati dall'atto di citazione al soddisfo.

Condannare CP_1 al pagamento, in favore della concludente, dell'importo di € 98.800,00, o del maggiore o minore importo che sarà determinato in corso di causa, oltre gli interessi legali maturati dall'atto di citazione al soddisfo”.

Si costituivano le convenute contestando la ricostruzione attorea e chiedendo il rigetto delle richieste.

In particolare poi CP_1 rilevava che con la Convenzione del 23/7/1998 le parti avevano devoluto “Ogni e qualsiasi controversia comunque nascente dalla presente convenzione e dalla successione del sig.

Persona_1 alla cognizione di un arbitro unico designato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati Palermo.

Sicchè chiedeva che Tribunale dichiarasse la sua incompetenza a conoscere della controversia in favore dell'Arbitro Unico, stante l'esistenza della clausola compromissoria.

La causa in assenza di incombenti istruttori, veniva quindi discussa e decisa all'udienza odierna.

Va intanto premesso che in base al principio della ragione più liquida (si veda In giurisprudenza, ex multis, Cass. sez. lav., 20 maggio 2020, n. 9309: *«La causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza necessità di esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c.»*) è sufficiente esaminare in via preliminare ed assorbente se la clausola compromissoria di cui all'accordo è valida ed efficace e quindi vada dichiarata l'incompetenza del Tribunale a decidere sulla controversia.

Ebbene, a parere del decidente, la prospettazione attorea riconduce inequivocabilmente il presente giudizio nell'alveo della successione ereditaria del sig. **Persona_1** padre delle tre sorelle in lite, tanto che le somme depositate sul conto corrente n. 4705/7350 oggetto delle odierne domande di ripetizione, non sono altro che il prezzo di un bene ereditario

(l'immobile di Santa Flavia), la cui gestione e divisione rientra a pieno titolo nelle vicende successorie. Non è poi revocabile in dubbio che con Convenzione del 23/7/1998 le parti hanno inteso devolvere *“Ogni e qualsiasi controversia comunque nascente dalla presente convenzione e dalla successione del sig. Persona_1* alla cognizione di un arbitro unico designato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati Palermo sicché, a parere del decidente, va dichiarata l'incompetenza del Tribunale di Palermo in favore dell'arbitro unico di nomina Consiliare.

Difatti non è condivisibile la tesi attorea a mente della quale la circostanza che in epoca successiva alla convenzione del 1998 le parti abbiano fatto ricorso al Tribunale (si veda la sentenza n. 4971/2024 in atti) implicherebbe la tacita -e definitiva- rinuncia alla clausola compromissoria.

La rinuncia a far valere la clausola compromissoria in occasione di una controversia insorta tra i contraenti non comporta di per se' una rinuncia definitiva e complessiva della clausola arbitrale e, cioè, una rinuncia anche in relazione ad ogni altra controversia che possa insorgere tra i contraenti diversa da quella per la quale entrambi le parti, o la parte interessata, hanno ritenuto di rinunciare. Piuttosto, l'efficacia della rinuncia a far valere la clausola compromissoria è delimitata dalla specifica vicenda cui accede, lasciando, invece, che quella clausola sopravviva per ogni altra controversia, salva l'ipotesi in cui le parti rinunziano definitivamente alla clausola nel suo complesso, il che comporterebbe una modifica dell'assetto assiologico del contratto che potrebbe essere operata solo con il rispetto delle condizioni di forma e di

sostanza di un patto risolutivo degli effetti del patto compromissorio. Si veda in tal senso Cassazione 20 febbraio 2015, n. 3464.

Tanto basta per ritenere tutt'ora valido l'accordo del 1998 che avrebbe dovuto regolare le vicende della successione tra le quattro sorelle e la di loro madre anche con riguardo alla modalità di definizione di ogni eventuale insorgente controversia.

Ne consegue la vicenda della competenza a conoscere delle controversie nascenti dalla successione del sig. *Persona_1* alla quale certamente è ascrivibile la vicenda odierna, deve essere risolta sulla base della convenzione scritta del 23/7/1998, che devolve all'art. 7 in via esclusiva tali liti ad un arbitro unico.

Sussistono le ragioni previste dalla legge per la compensazione integrale delle spese per il presente giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti costituite; ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa; definitivamente pronunciando:

dichiara la propria incompetenza dovendosi applicare la clausola compromissoria di cui alla Convenzione tra le parti del 23.7.1998.

Compensa tra tutte le parti le spese di lite.

Così deciso in Palermo, all'udienza del 30/03/2026.

Il Giudice

dott. Enrico Catanzaro